

Regolamento recante criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 presentazione della domanda di finanziamento
- Art. 4 istruttoria
- Art. 5 spese ammissibili
- Art. 6 attività transfrontaliera
- Art. 7 ammontare del finanziamento
- Art. 8 concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 9 rendicontazione del finanziamento
- Art. 10 revoca del finanziamento
- Art. 11 controlli
- Art. 12 rinvio
- Art. 13 norma transitoria
- Art. 14 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione del finanziamento per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, svolti anche al di fuori del territorio nazionale, alle componenti regionali delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea, in attuazione dall'articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente regolamento le organizzazioni sindacali del Friuli Venezia Giulia componenti delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea.

art. 3 presentazione della domanda di finanziamento

1. L'organizzazione sindacale presenta la domanda di finanziamento al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di lavoro, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, corredata da:

- a) copia dello statuto dell'associazione costituita fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione europea di cui l'organizzazione sindacale è componente;
 - b) elenco del personale dell'organizzazione sindacale incaricato a svolgere attività presso le associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea.
- 2.** La domanda di finanziamento è redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è trasmessa a mezzo PEC.

art. 4 istruttoria

- 1.** Le domande di finanziamento pervenute entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, sono valutate sulla base di una preventiva verifica di ammissibilità relativa alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti.
- 2.** Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, su indicazione del responsabile dell'istruttoria, ne dà comunicazione all'organizzazione sindacale indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
- 3.** Il Servizio, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

art. 5 spese ammissibili

- 1.** Sono ammissibili al finanziamento le quote delle organizzazioni sindacali da versare per lo svolgimento di attività transfrontaliere promosse o realizzate dalle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi dell'Unione europea nell'anno civile indicato nella domanda, di cui all'articolo 6.

art. 6 attività transfrontaliera

- 1.** La quota di cui all'articolo 5, al netto degli eventuali rimborsi ottenuti dalla Confederazione europea dei sindacati, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile, è riferita esclusivamente al sostegno delle seguenti spese:
- a) realizzazione di ricerche e studi;
 - b) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attività divulgative e pubblicitarie;
 - c) servizi di traduzione e interpretariato e noleggio di impianti di interpretazione e amplificazione;
 - d) progettazione, redazione e stampa di pubblicazioni o di materiale promozionale, anche se realizzato su supporto multimediale;
 - e) locazione degli spazi destinati allo svolgimento delle iniziative;
 - f) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi di costi per spostamenti, pasti e pernottamenti;
 - g) corrispettivi relativi a contratti di affidamento da parte dell'associazione delle iniziative promosse, ivi compresi eventuali servizi di catering o di altri servizi di ristoro che non implicano necessariamente l'organizzazione di un catering;
 - h) consulenze professionali;
 - i) spese per l'affitto e la manutenzione di locali destinati allo svolgimento di attività istituzionale;
 - j) missioni del personale di cui all'articolo 3, comma 1, nei seguenti limiti:

1. pasti consumati in numero di due a giornata e fino a un massimo di 30,00 euro a persona per pasto in Italia o fino a un massimo di 50,00 euro a persona per pasto all'estero, oltre a un eventuale altro pasto giornaliero, di valore massimo di euro 5,00 a persona, se alternativo alla prima colazione;
2. pernottamenti in strutture alberghiere, sino alla prima categoria (4 stelle non di lusso), in camera singola, ove disponibile, e con prima colazione se inclusa nel costo del pernottamento;
3. spese di viaggio per mezzi di trasporto pubblico di linea terrestre, marittima o aerea entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, comprensivi dell'eventuale uso di cuccetta, effettuati in classe economica;
4. spese di viaggio con mezzi di trasporto privati, con rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI;
5. spese per pedaggi e parcheggio;
6. spese per l'utilizzo di taxi, ove non sia possibile l'utilizzo di un altro mezzo di trasporto pubblico o privato;
- k) spese per acquisto di impianti telefonici mobili o di altre attrezzature informatiche e tecnologiche;
- l) stipendi e compensi a personale con compiti di coordinamento delle attività, di sportello, di segreteria amministrativa o di contabilità, ivi comprese le spese per il versamento di contributi previdenziali e di ritenute d'acconto;
- m) spese per la formazione degli operatori specializzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- n) spese per acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate;
- o) spese per l'acquisto o il noleggio di software o di piattaforme digitali di comunicazione;
- p) spese per la gestione di account di posta elettronica intestati all'associazione e spese per la realizzazione e gestione di siti internet;
- q) spese per utenze telefoniche, mobili o fisse, a carico dell'associazione, fino a un massimo di 750 euro annui;
- r) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua e di riscaldamento;
- s) spese per la pulizia e manutenzione ordinaria degli uffici, fino a un massimo di 500 euro annui;
- t) spese per la tenuta della contabilità e spese di assistenza fiscale, se gestite da un soggetto esterno all'organizzazione, fino a un massimo di 1.000 euro annui;
- u) spese bancarie, fino a un massimo di 300 euro annui;
- v) spese per spedizioni postali, fino a un massimo di 500 euro annui;
- w) spese per l'acquisto di marche da bollo;
- y) spese di cancelleria.

art. 7 ammontare del finanziamento

1. L'ammontare del finanziamento di cui al presente regolamento è determinato nella misura massima dell'80 per cento della quota di cui all'articolo 5, fino ad esaurimento delle risorse assegnate nell'esercizio finanziario di riferimento.

art. 8 concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Servizio concede il finanziamento ripartendo le risorse annualmente disponibili tra le organizzazioni sindacali la cui domanda è stata ritenuta ammissibile, in maniera proporzionale all'importo della quota e contestualmente eroga il 100% del finanziamento concesso.

art. 9 rendicontazione del finanziamento

1. Entro il termine del 1 marzo dell'anno civile successivo a quello di riferimento, l'organizzazione sindacale trasmette al Servizio competente la rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, corredata di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulta che la quota è stata utilizzata per lo svolgimento dell'attività transfrontaliera di cui all'articolo 6. Tale dichiarazione viene resa a fronte della produzione da parte del legale rappresentante dell'associazione all'organizzazione sindacale:

a) dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati dai quali risulti univocamente il riferimento ad uno o più tipi di spese ammissibili di cui all'articolo 6, fermo restando che la somma dei pagamenti di tali giustificativi eseguiti da parte dell'associazione ammonti ad un importo almeno pari a quello della quota versata dall'organizzazione a favore dell'associazione;

b) di una relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno civile di riferimento.

2. Ove la rendicontazione sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

art. 10 revoca del finanziamento

1. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, comporta la revoca totale del finanziamento.

2. Il Servizio comunica la revoca del provvedimento di concessione.

3. In caso di revoca, è richiesta all'organizzazione sindacale la restituzione della somma erogata con le modalità previste dal capo secondo, titolo terzo della legge regionale 7/2000.

art. 11 controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 13 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021:

a) la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) il Servizio competente provvede alla concessione ed erogazione del finanziamento ai sensi dell'articolo 8 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera a).

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE